

Bruxelles, 10 marzo 2023
(OR. en)

7173/23

ENT 46
CHIMIE 19
MI 175
IND 95
CONSOM 69
SAN 123
ENV 211
COMPET 180

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	ST 5225/23 + ADD 1 - D 084711/2
Oggetto:	Regolamento (UE) .../... della Commissione del XXX recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione soggette a restrizioni - Decisione di non opporsi all'adozione

1. Il 10 gennaio 2023 la Commissione ha sottoposto al Consiglio il progetto di regolamento in oggetto che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006¹ (REACH) conformemente all'articolo 68, paragrafo 2, e all'articolo 133, paragrafo 1.

¹ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1) (versione consolidata: 17.12.2022).

2. Le sostanze classificate come CMR sono elencate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008² (regolamento CLP). Alle voci 28, 29 e 30 dell'allegato XVII del regolamento REACH si vietano l'immissione sul mercato e l'uso, per la vendita al pubblico, di sostanze classificate come CMR. Le appendici 2 e 6 dell'allegato XVII del regolamento REACH dovrebbero pertanto essere modificate al fine di recepire la nuova classificazione come CMR delle sostanze di cui al regolamento CLP, modificato dal regolamento delegato della Commissione (UE) 2022/692³.
3. Il 13 dicembre 2022, a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 2, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, il comitato ha votato all'unanimità a favore della misura.
4. L'11 gennaio 2023 le delegazioni sono state invitate a manifestare la loro eventuale opposizione al progetto di regolamento entro il 28 febbraio 2023. Nessuna delegazione ha sollevato motivi di opposizione.
5. Secondo la procedura di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio⁴, tale progetto di misure è sottoposto al Parlamento europeo e al Consiglio per controllo prima di essere adottato formalmente dalla Commissione. Se né il Parlamento europeo né il Consiglio si saranno opposti al progetto di misure, il progetto di regolamento sarà adottato dalla Commissione entro il 9 aprile 2023.
6. Alla luce di quanto precede, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a raccomandare al Consiglio di confermare, tra i punti senza dibattito di una delle prossime sessioni, che non si oppone al progetto di regolamento di cui al documento ST 5225/23 + ADD 1.

² Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1) (versione consolidata: 17.12.2022).

³ Regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione, del 16 febbraio 2022, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 129 del 3.5.2022, pag. 1).

⁴ Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23); la versione consolidata attuale è del 23.7.2006.